

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**6. 1 e 6. 2.** *(Nuova formulazione).*

Fei.

**(A.C. n. 3838 — sezione 7)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 7.

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli).*

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono esclusi gli oneri e prestazioni derivanti da controlli resi nell'interesse della salute pubblica nella produzione e commercializzazione di alimenti e bevande, salvo quelli espressamente derivanti dalla disciplina comunitaria.

**7. 1.**

Prestigiacomò.

**(A.C. n. 3838 — sezione 8)**

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 8.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

**(A.C. n. 3838 — sezione 9)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 9.

*(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che

prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonché per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

**(A.C. n. 3838 — sezione 10)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. Resta in ogni caso esclusa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 10.**

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo*

**10. 1.**

Prestigiacomò.

**(A.C. n. 3838 — sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).*

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di forniture deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

Al comma 2, dopo le parole: albi di fornitori *aggiungere le seguenti*: , ove richiesta.

**11. 1.**

La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: appalti e forniture *con le seguenti*: appalti di forniture.

**11. 2.**

La Commissione

*Al comma 3, sostituire le parole*: la disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio *con le seguenti*: le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio.

*Conseguentemente, sostituire le parole*: alla predetta disposizioni *con le seguenti*: alle predette disposizioni.

**11. 3.**

La Commissione

**(A.C. n. 3838 — sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 12.**

*(Marcatura CE).*

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: « sull'apparecchio » sono inserite le seguenti: « ovvero, quando non possibile ».

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**ART.12-bis (Trattamento fiscale dei contributi previdenziali versati dai membri del Parlamento europeo).** — 1. I contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni e vitalizi, secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, rientrano tra quelli di cui alla lettera *a*) dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. È abrogato il comma 22 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

**12. 01.**

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli,  
Pittino, Chincarini.

**(A.C. n. 3838 — sezione 13)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13.**

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86,  
alla legge 16 aprile 1987, n. 183,  
e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette

tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. ».

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria ».

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario ».

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie ».

6. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione ».

7. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:

« b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2 ».

8. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea ».

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:

« 2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari

esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali ».

10. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali ».

11. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee sono comunicati alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « degli atti di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, anche a carattere conoscitivo o di indirizzo, e tutte le modificazioni degli stessi, sono comunicati contestualmente alla loro ricezione alle Commissioni parlamentari competenti » e sono aggiunte, in fine, le parole: « indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti »;

b) al comma 2, le parole: « Le Camere » sono sostituite dalle seguenti: « Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine ».

12. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 13.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: gli atti emanati dagli organi del-*

*l'Unione europea e delle Comunità europee con le seguenti: gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.*

##### 13. 7.

La Commissione.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

1. Il Governo, in relazione agli atti normativi, predisposti nell'esercizio delle proprie competenze in seno agli organi dell'Unione europea, si attiene alle indicazioni ed agli indirizzi formulati dal Parlamento, rispettando le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Precedentemente alle convocazioni del Consiglio Europeo o del Consiglio dei Ministri, il Governo, riservando alle Camere un tempo utile perché possano pronunciarsi ai sensi del precedente comma, espone al Parlamento il contenuto degli argomenti posti in discussione avuto riguardo:

a) agli obiettivi che si intendono perseguire in relazione all'oggetto;

b) alle varie posizioni che si presume adotteranno i singoli Stati membri;

c) alle azioni che dovrebbero intraprendere gli organi comunitari e lo Stato italiano in relazione agli indirizzi politico-programmatici e normativi formulati dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dei Ministri. Il Governo, dopo aver illustrato la propria posizione in seno agli organi comunitari riguardante ogni singola materia, significandone le motivazioni, chiede al Parlamento un pronunciamento in merito.

3. Il Governo, nel caso di proposizione di atto normativo o conoscitivo, o di eventuale modifica dello stesso, ne trasmette il testo al Parlamento entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dello stesso da parte dei competenti organi comunitari. Il Governo, inoltre, illustra al Parlamento contenuti, finalità ed incidenza sull'ordinamento nazionale, indicando le presumibili posizioni che adotteranno gli

Stati membri in merito. Il Governo, altresì, espone la propria posizione in merito all'atto da assumere in ambito europeo, dandone comprovato motivo e richiede al Parlamento di formulare indirizzi politico-programmatici in merito.

4. Una volta conosciute le determinazioni degli organi comunitari di cui ai commi 2 e 3, il Governo riferisce immediatamente alle Camere in merito, trasmettendo entro il termine perentorio di venti giorni al Parlamento, alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome, gli atti risultanti dalle determinazioni predette, relazionando formalmente sulla conformità delle norme vigenti nell'ordinamento nazionale alle prescrizioni degli atti risultanti dalle determinazioni degli organi comunitari.

5. Il Governo riferisce immediatamente al Parlamento in merito al proprio programma di attività presentato alla Presidenza dell'Unione Europea, indicandone i propri orientamenti, le motivazioni di essi e la sintonia con il programma di Governo; richiede inoltre al Parlamento di esprimersi in merito. Successivamente il Governo riferisce alle Camere sull'attuazione del programma suddetto.

**13. 1.**

Bergamo.

*Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: al diritto comunitario aggiungere le seguenti: e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione.*

**13. 6.**

La Commissione.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, aggiungere il seguente: «2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata; il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono co-

municati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ».

**13. 4.**

Governo.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Resta fermo l'ulteriore posto di esperto regionale per le questioni agricole, già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 491 del 1993, cui è assegnato, con la procedura di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, un funzionario regionale designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

**13. 3.**

Pecoraro Scanio

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso l'Unione europea. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunità europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, un ulteriore posto in organico nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

**13. 3** (Nuova formulazione).

« Pecoraro Scanio, Manzione ».

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.

**13. 2.**

Bergamo.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. L'articolo 9 della legge 11 aprile 1987, n. 183, è sostituito dal seguente:

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

**13. 8.**

La Commissione.

**(A.C. n. 3838 — sezione 14)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 14.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo).*

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: « , possibilmente » a: « competente » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: « italiano o per quello ».

**EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO  
DI LEGGE**

**ART. 14.**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

b-bis) La tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è sostituita dalla seguente:

Circoscrizione 1 - Italia Nord-Occidentale (Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle D'Aosta) — capoluogo: Milano;

Circoscrizione 2 - Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna) — capoluogo: Venezia;

Circoscrizione 3 - Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) — capoluogo: Roma;

Circoscrizione 4 - Italia Meridionale 1 (Abruzzo, Molise, Campania) — capoluogo: Napoli;

Circoscrizione 5 - Italia Meridionale 2 (Puglia, Basilicata, Calabria) — capoluogo: Bari;

Circoscrizione 6 - Italia Insulare — capoluogo: Palermo.

**14. 1.**

Bergamo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
14.01 DEL GOVERNO.

*Al secondo comma, terzo capoverso, dopo le parole: sono disposti, aggiungere le seguenti: in coerenza con la normativa comunitaria.*

**0. 14. 01. 1.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:*

ART. 14-bis. (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) — 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 marzo 1992, n. 257, è soppresso ed è sostituito dal seguente: 2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

ART. 3 — *Valori limite.* — 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica

delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente: a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 agosto 1991, n. 277, è abrogato.

3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**14. 01**

Governo.

(A.C. n. 3838 — sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

ART. 15.

(Tutela delle acque dall'inquinamento).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è

prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:

a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, nonché all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea; resta comunque ferma la disciplina recata dai decreti legislativi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, riguardanti gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee;

d) che la tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acque copra, in tutto o in parte, il costo per l'adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 15.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: misure volte aggiungere le seguenti: alla tutela quantitativa della risorsa e.*

#### 15. 1.

Governo.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: obiettivi aggiungere le seguenti: , la definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi.*

#### 15. 2.

Governo.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c).*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali ed amministrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a 5 anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni.*

#### 15. 3.

Governo.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti: nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi.*

#### 15. 4.

Governo.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da resta comunque fino alla fine della lettera.*

**15. 5.**

Governo.

*Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.*

**15. 6. (Nuova formulazione)**

Governo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Si applica il disposto dell'articolo 1 comma 4, ma le modalità per l'emanazione delle disposizioni integrative e correttive rimangono quelle stabilite dall'articolo 10.*

**15. 7.**

Governo

**(A.C. n. 3838 — sezione 16)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 16.**

*(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).*

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli*

*adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;*

*b) prevedere l'istituzione di una conferenza di servizi convocata periodicamente dal Ministro dell'ambiente, con la partecipazione, oltre al Ministero dell'ambiente, anche dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, coadiuvata da esperti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, per il coordinamento di tutte le attività connesse all'applicazione della direttiva, nonchè per la predisposizione di norme generali e criteri tecnici uniformi per l'esercizio da parte dello Stato e degli altri enti pubblici delle attività tecnico-amministrative e per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla direttiva a carico dei gestori degli stabilimenti;*

*c) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;*

*d) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza ed agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;*

*e) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello*

stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

f) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca *standard* minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 16.

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**\*16. 1.**

Niedda.

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**\*16. 4.**

Bergamo, Tarditi.

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**\*16. 7**

Teresio Delfino.

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**\*16. 10.**

Muzio, Malentacchi, Galdelli.

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Attribuire all'ARPA, ovvero ad organismi regionali nelle more dall'entrata in funzione della stessa, i compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza, da

svolgersi congiuntamente con il competente organo territoriale dei Vigili del fuoco, secondo le normative emanate dalle singole regioni.

**\*\*16. 2.**

Niedda.

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) attribuire all'ARPA, ovvero ed organismi regionali nelle more dell'entrata in funzione della stessa, i compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza, da svolgersi congiuntamente con il competente organo territoriale dei Vigili del fuoco, secondo le normative emanate dalle singole regioni.

**\*\*16. 5.**

Bergamo, Tarditi.

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Attribuire all'ARPA, ovvero ad organismi regionali nelle more dall'entrata in funzione della stessa, i compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza, da svolgersi congiuntamente con il competente organo territoriale dei Vigili del fuoco, secondo le normative emanate dalle singole regioni.

**\*\*16. 8.**

Teresio Delfino.

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Attribuire alle regioni, nelle more dell'entrata in funzione della stessa, i compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza, da svolgersi congiuntamente con il competente organo territoriale dei Vigili del fuoco, secondo le normative emanate dalle singole regioni.

**16. 12.**

Muzio, Malentacchi, Galdelli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per la sicurezza inserire le seguenti: , ivi compresa quella antincendio,

**\*16. 3.**

Niedda.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per la sicurezza inserire le seguenti: , ivi compresa quella antincendio,

**\*16. 6.**

Bergamo, Tarditi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per la sicurezza inserire le seguenti: , ivi compresa quella antincendio,

**\*16. 9.**

Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per la sicurezza inserire le seguenti: , ivi compresa quella antincendio,

**\*16. 11.**

Muzio, Malentacchi, Galdelli.

**(A.C. n. 3838 — sezione 17)**

#### ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 17.

*(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).*

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;

c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;

d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.

**(A.C. n. 3838 — sezione 18)**

#### ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 18.

*(Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.

**(A.C. n. 3838 — sezione 19)**

#### ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 19.

*(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento).*

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla

prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi».

**(A.C. n. 3838 — sezione 20)**

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 20.**

*(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).*

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine « straniero » è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 751. — (*Nazionalità dei proprietari di aeromobili*). — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

*a)* allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

*b)* ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

*c)* a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma,

pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana ».

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 752. — (*Aeromobili iscritti in registri di altri Stati*). — Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati ».

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato ».

6. Nel primo comma, lettera *d*), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato ». Dopo la citata lettera *d*) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:

« *d-bis*) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

*d-ter*) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione ».

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea ».

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici ».

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: « la costruzione », sono inserite le seguenti:

« in Italia o all'estero »; dopo le parole: « di un aeromobile », sono inserite le seguenti: « da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 ».

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione ».

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: « sia straniero. Detto personale » sono sostituite dalle seguenti: « non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale ».

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »; al numero 2, le parole: « in uno dei comuni della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « nell'Unione europea ».

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

« Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea ».

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 20

*Al comma 3, capoverso articolo 751, lettera c) sostituire le parole da:* il cui capitale *fino a:* due terzi degli amministratori *con le seguenti:* il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori.

### 20. 1.

Governo.

**(A.C. n. 3838 — sezione 21)**

## ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 21.

*(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il

solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

*b)* prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

*c)* assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

*d)* assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

*e)* attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

*f)* prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

*g)* prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni

di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

*h)* prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera *b)*, valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.